

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Parziale soddisfazione del credito in sede fallimentare: sì alla possibilità di agire verso altri soggetti coobbligati**

*La parziale soddisfazione del credito in sede fallimentare relativamente ad uno solo dei soggetti obbligati non preclude la possibilità, attesa la natura endoprocessuale dei provvedimenti del giudice delegato, per il creditore parzialmente insoddisfatto, di agire per il residuo credito nei confronti degli altri soggetti coobbligati.*

**Tribunale di Napoli, sezione quinta bis, sentenza del 13.1.2014, n. 380**

*...omissis...*

Preliminarmente rileva il tribunale che risulta documentata agli atti di causa la legittimazione attiva dell'opponente (cfr: documentazione in atti).

Nel merito l'opposizione è fondata.

Ed invero, come esattamente rilevato dalla difesa della parte opponente, il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale è stata ritenuta la insussistenza del credito è stato messo senza che in tal senso il debitore esecutato avesse formulato alcuna contestazione ed in considerazione della vicenda fallimentare esposta dal medesimo creditore istante al fine della corretta quantificazione del credito ancora non soddisfatto.

D'altra parte, occorre osservare come la parziale soddisfazione del credito in sede fallimentare relativamente ad uno solo dei soggetti obbligati non preclude la possibilità, attesa la natura endoprocessuale dei provvedimenti del giudice delegato, per il creditore parzialmente insoddisfatto, di agire per il residuo credito nei confronti degli altri soggetti coobbligati. Argomentare diversamente implicherebbe una evidente violazione dei diritti del creditore alla giusta soddisfazione del suo credito a tutto vantaggio dei debitori obbligati in solido. Ed infatti, il debitore fallito vedrebbe limitata la sua responsabilità patrimoniale, in ragione dello stato di decozione e gli altri obbligati "in bonis" vedrebbero limitata ingiustificatamente la loro responsabilità patrimoniale generica grazie alla vicenda fallimentare del coobbligato. Vicenda fallimentare alla quale essi sono estranei e che si porrebbe come evento aleatorio a tutto vantaggio dei debitor che hanno la possibilità di adempiere ed ai quali legittimamente il creditore deve e può chiedere l'adempimento, anche in sede esecutiva....omissis...

Le spese di lite, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie l'opposizione proposta dalla xxxx S.r.l. in persona del xxxe, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata;
2. condanna xxxx. alla rifusione in favore della xxxx S.r.l. in persona del lrpt delle spese del giudizio che liquida in euro 90,00 per spese ed euro 990,00 per compenso oltre Iva e cpa se documentate a mezzo di idonea fattura non detraibili.

Così deciso in Napoli, lì 09.01.2014

Depositato in Cancelleria, 13.01.2014